Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 5 dell'8 gennaio 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1947** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie e ruoli dell'Amministrazione finanziaria.

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza (gruppo C).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 83266/12106-2-7-6/1-3-1 del 19 ottobre 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 283 posti di alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza.

Al concorso possono partecipare anche le donne, alle quali non potrà conferirsi un numero di posti superiore ad un quinto di quelli messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di scuola media inferiore o di uno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1932, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro governative o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguita ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti corrispondenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti

delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo di età è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella della lettera *b*) ed entrambi con quella di cui al precedente punto, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è osservata per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo dello Stato. Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467;

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre;

H) titolo originale di studio o copia autenticata dal notaio, nonchè un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica e vidimato dal provveditore agli studi, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole materie di esame di licenza;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o di salariato nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento deve essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4, gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere e pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di altri titoli accademici o di attestazioni relativi a corsi facoltativi non dispensa dallo obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli ed

attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quelli del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*) di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dell'età.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) certificato attestante i punti riportati nelle materie di esame;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno in prova nel ruolo del personale d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza, senza avervi conseguito l'idoneità.

Art. 11.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una Commissione composta:

di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di cinque funzionari del ruolo della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 7°;

e di un rappresentante di gruppo A della Corte dei conti, con grado non inferiore a quello di vice referendario.

Un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 10° disimpegnerà le mansioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione, in base ai requisiti che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione espressa in centesimi. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che avranno riportato una votazione complessiva non inferiore ai 40 centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione per la valutazione dei titoli presentati.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del precedente articolo.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso presteranno servizio di prova per il periodo di almeno sei mesi.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 15.

A coloro che conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1946
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 219. — LESEN

(4241)

Concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo A).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898; la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1894, contenente il programma degli esami di concorso per la amministrazione delle Intendenze di finanza;

Visto il regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, concernente il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, portante provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite di età, del personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 ottobre 1946, n. 83266. 12106/2.7.6/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 124 posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza (gruppo *A*).

Al concorso non possono partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa la Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche dell'Università di Roma o presso la scuola preesistente della facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 12, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) entro il termine perentorio di giorni 60, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso e gli impiegati di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato, faranno pervenire le domande nel termine suddetto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale per gli affari generali e il personale) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su foglio bollato e regolarmente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 35° anno di età.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi e mutilati per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o croce di guerra al valore militare, e per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo di età è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella della lettera *b*) ed entrambi con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli aspiranti facenti parte del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto, alla data di scadenza delle domande per partecipare al concorso, cinque anni di lodevole servizio;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

G) copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo illimitato; ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati e gli assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

I mutilati e gli invalidi di guerra e della guerra di liberazione presenteranno inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualifica di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli dei mutilati e invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

H) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

I) stato di famiglia;

L) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) rapporto informativo sulla durata e natura del servizio con gli estremi dell'autorizzazione.

Tale documento deve essere prodotto dai soli aspiranti in servizio non di ruolo, che hanno titolo a partecipare al concorso e deve essere rilasciato dal competente capo di ufficio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*) e *I*) dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente articolo un certificato, rilasciato su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti

debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale per gli affari generali e il personale) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di laurea.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da altra Amministrazione finanziaria potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5, primo capoverso.

I candidati che vengono in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che siano ammessi.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta ai termini dell'art. 93 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, sarà stabilita con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo a Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 11.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice segretario in prova nella carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2, terzo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova compete il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11°, oltre la indennità di caroviveri e dell'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno mensile verrà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personale statale, conservano il trattamento previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Diritto civile e nozioni di procedura civile.
2. - Diritto commerciale.
3. - Diritto penale.

Parte seconda.

1. - Diritto costituzionale e amministrativo.
2. - Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Parte terza.
1. - Economia politica.
2. - Scienza della finanza.
3. - Nozioni del sistema tributario italiano.

PROVE ORALI

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1946
Registro Finanze n. 11, *foglio n.* 220. — LESEN

(4242)

Concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami a volontario di gruppo *B* nell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad 80 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità classica o scientifica;

b) diploma di ragioniere o perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale e di istituto tecnico (sezione ragioneria e fisico-matematica) e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti

a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato l'età di 33 anni, qualora oltre il titolo di studio prescritto dal presente bando, siano forniti di diploma di laurea.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa:

a 36 anni, od a 38 anni ove siano forniti di diploma di laurea, per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certi-

ficato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o sensa prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a procuratore di 2ª classe, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a procuratore di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari, con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina a volontario compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Nozioni di diritto costituzionale.
2. - Nozioni di diritto amministrativo.

Parte seconda.

Istituzioni di diritto civile e commerciale.

Parte terza.

Principî di economia politica e scienza delle finanze.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1. - Nozioni generali di procedura civile.
2. - Nozioni generali sulle leggi relative alle imposte di registro e di successioni, alle tasse di bollo ed all'amministrazione ed alienazione dei beni patrimoniali.
3. - Principî generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
4. - Nozioni di statistica.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 63. — LESEN

(4244)

Concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 150 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello sucessivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorre, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani o combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei

Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciato o autenticato dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*) e *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova degli Uffici del registro senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero di posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Componimento italiano.

Parte seconda.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

3. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.

2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.

3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.

4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue Colonie.

5. - Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 62. — LESEN

(4243)

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario della Conservatoria dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme

dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554; 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, relativi alla disciplina, dell'assunzione di personale femminile negli uffici pubblici e privati;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni ed integrazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista la nota n. 81679/12106/2.7.7/1.3.1 dell'8 ottobre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza a bandire un concorso ordinario per esami ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Le donne possono partecipare per non oltre un decimo dei posti messi a concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere provvisti del diploma di licenza di scuola media inferiore, o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, governative o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole e degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) o ad una delle Intendenze di finanza non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato per via gerarchica.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Dovranno altresì indicare la sede, tra quelle previste dal successivo art. 9, presso la quale si desidera sostenere le prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tali limiti di età sono elevati:

1) a 44 anni, per i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione che rientrino nelle prime otto categorie di pensioni. Sono esclusi dal detto beneficio gli invalidi della nona e decima categoria ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *b*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra; per coloro che rivestono la qualità di capo di famiglia numerosa;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani; per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nel-

l'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, numero 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure con un certificato del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

H) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2 o copia notarile dello stesso;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei capi di famiglia numerosa, i candidati che rivestono tale qualità dovranno far risultare dallo stato di famiglia che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

N) fotografia recente del candidato, munita di firma, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto circa l'età dal precedente art. 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova delle Conservatorie dei registri immobiliari senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere una o più delle sedi anzidette, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte o non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà fornita secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, numero 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modifiche. A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 11.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche e conseguiranno la nomina ad alunno d'ordine, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad alunno d'ordine in prova compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13°, secondo le vigenti disposizioni oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

1. - Componimento italiano.

Parte seconda.

2. - Problema di aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.
3. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Le prove scritte serviranno come saggio di calligrafia.

PROVE ORALI

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Elementi di storia dell'Italia dal 1815.
4. - Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia e delle sue colonie.
5. - Nozioni di statistica.

Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 20 ottobre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1946
Registro Finanze n. 11, foglio n. 64. — LESEN

(4245)

Concorso per esami a 43 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941 con i quali vennero indetti due concorsi a 50 posti e 36 posti di geometra aggiunto erariale in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 86 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 43 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la guerra di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia e dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte e quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica di agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini della ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti della detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato, e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico (38 anni per i laureati);

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente, del diploma di laurea;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominati, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai 3 mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovano alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere possedute prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti art. 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3.

Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere in data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato col regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione, l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti; ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926 n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. - Trigonometria:
Trigonometria piana, formole fondamentali, risoluzione dei triangoli;
Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. - Topografia:
Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
Celerimensura e formule relative;
Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;
Calcolo di aree e di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:
Scale di proporzione - Segni convenzionali;
Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;
Copia di riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:
Nozioni generali di economia applicata alle stime;
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
Metodi di stima;
Stima dei fabbricati delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali. Stima degli impianti industriali;
Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:
Sollecitazioni semplici e formole relative;
Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;
Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;
Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;
Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

6. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relativo ai beni ed alle proprietà;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 247. — LESEN

(4246)

Concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale (gruppo A) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, coi quali vennero indetti 2 concorsi a 22 posti ed a cinque posti, rispettivamente, di ingegneri in prova nella carriera di gruppo A dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 28 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo A dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con il decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Un decimo dei suddetti posti è riservato agli aiuti ed assistenti universitari che si trovino in una delle condizioni sopraindicate, nonchè nelle condizioni di cui al regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dello stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle

date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale conseguito in Italia, coloro che hanno conseguito la laurea dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma comprovante che hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della detta professione a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Tutti gli aspiranti debbono inoltre produrre il certificato dei punti ottenuti nella laurea e nei singoli esami speciali sostenuti durante l'intero quinquennio universitario e quelli provvisti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere anche il certificato dei punti ottenuti nell'esame sostenuto per conseguire il detto diploma di abilitazione.

Gli aspiranti che si trovino in servizio, non di ruolo alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato almeno dal 16 maggio 1940 e che, alla data del presente decreto, abbiano esplicato almeno per un anno ininterrottamente presso tale Amministrazione funzioni proprie di ingegnere, debbono produrre il diploma di laurea in ingegneria civile od industriale, ovvero altra laurea conseguita in una scuola o Facoltà di ingegneria della Repubblica. Se essi hanno conseguito la laurea, dopo l'applicazione del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono produrre anche il diploma di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Gli aiuti ed assistenti universitari debbono far pervenire la domanda al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) entro due mesi dalla data in cui il Ministero dell'istruzione pubblicherà nella *Gazzetta Ufficiale* le modalità del presente concorso.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 e che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di

cui al terzo comma del precedente art. 1, categoria per la quale, peraltro, si applicano i benefici previsti dall'art. 8 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 576;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attività fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato della autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra dovranno presentare inoltre un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *M*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i

titoli di preferenza debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti da Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) documenti di cui al precedente art. 2;

4) stato di famiglia;

5) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

6) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

7) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina ad ingegnere erariale in prova senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne nè coloro che avranno partecipato, senza conseguire l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

Per i concorrenti che non siano aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 27 aprile 1936, n. 994, composta come appresso:

di un consigliere di Stato o del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di due professori stabili di Università (Facoltà d'ingegneria) ovvero di istituti superiori di ingegneria, e di due funzionari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da scegliersi fra gli ispettori generali e gli ingegneri capi, membri.

Sarà aggregato alla Commissione per l'esame delle lingue estere un professore insegnante nelle scuole statali superiori o medie.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Per i concorrenti aiuti od assistenti universitari la Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241, composta come appresso:

di un consigliere di Stato o del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di un professore universitario titolare della materia per cui il concorrente ha prestato servizio quale aiuto od assistente, o di materia affine, membro;

di tre funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, membri.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà pure luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

I candidati che siano aiuti od assistenti universitari non dovranno sostenere le prove scritte e saranno sottoposti ad un esame-colloquio che verterà sulle materie di cui al suindicato programma.

Art. 11.

Per i candidati che siano aiuti od assistenti universitari, la relativa Commissione attribuirà una votazione espressa in ventesimi, in base all'esito dell'esame-colloquio. L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai tredici ventesimi.

Fra i candidati che non siano aiuti od assistenti universitari saranno ammessi alla prova orale quelli che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità essi dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria unica dei vincitori del concorso, in cui saranno compresi tanto gi aiuti od assistenti universitari quanto gli altri candidati idonei, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di

quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Peraltro, i posti riservati agli aiuti ed assistenti universitari che rimarranno eventualmente scoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di ingegnere erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere erariale con riserva di anzianità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a ingegnere erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 10°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. - Geodesia e topografia:
Enunciati fondamentali della geodesia pratica;
Coordinate geografiche, sferoidiche, sferiche e piane;
Sistemi di proiezione del geoide; proiezione cilindrico-congruente, cilindrico-conforme, conico-conforme;
Strumenti topografici: verifica, correzione ed uso;
Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;
Celerimensura e formole relative;
Principî generali di fotogrammetria - Apparecchi di presa e di restituzione con particolare riguardo a quelli per l'impiego della fotogrammetria aerea;
Calcolo di aree di figure piane;
Divisione di aree e rettificazione di confini;
Compensazione degli errori.

2. - Economia ed estimo:
Elementi della teoria del valore in rapporto alle stime;
Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
La teoria generale delle stime immobiliari ed i metodi di stima;
Stima dei fabbricati, delle aree fabbricabili, dei terreni agrari;
Stime forestali, stima degli impianti industriali;
Stime speciali: (espropriazioni, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);
Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

3. - Costruzioni:
Elasticità, sollecitazioni semplici e composte;
Travi reticolati, travi continue, archi e telai;
Nozioni sui sistemi elastici;
Strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di fabbricati - Fondazioni;
Scelta ed impiego dei materiali da costruzione - composizione delle malte e dei conglomerati.

4. - Idraulica:
Idrostatica ed idrometria;
Sistemazione dei corsi d'acqua ed opere di difesa relative;
Utilizzazione delle acque - Bacini di ritenuta, dighe, canali d'irrigazione e canali industriali; opere d'arte relative e loro calcolazione;
Nozioni sui motori idraulici.

5. - Elettrotecnica:
Nozioni generali sugli impianti di produzione e di distribuzione dell'energia elettrica.

6. - Legislazione:
Disposizioni del Codice civile relative ai beni, alla proprietà, al possesso, ai contratti, alle iscrizioni ipotecarie ed alle trascrizioni;
Cenni fondamentali di diritto pubblico;
Nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità e su i lavori pubblici;
Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;
Nozioni elementari di statistica.

7. - Lingua straniera:
Il candidato dovrà superare una prova orale attestante le sue cognizioni in una lingua straniera a sua scelta.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 248. — LESEN

(4247)

Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo C) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 12 posti e a otto posti di disegnatore in prova nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e furono accantonati complessivamente altri 21 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effeto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa

Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni statali, nonchè con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al 2° comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale e della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo; o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gl'impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gl'impiegati non di ruolo;

6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a disegnatore in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1281, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo stabiliti.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina al grado di disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Disegno topografico ed architettonico.

PROVE ORALI

1. - Geometria elementare piana e solida.
2. - Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. - Diritti e doveri dell'impiegato.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 249. — LESEN

(4248)

Concorso per titoli a 42 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 170 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo C dell'Amministrazione provinciale del catasto e

dei servizi tecnici erariali il cui numero di posti venne ridotto a 85 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, con decreto Ministeriale 2 marzo 1942;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 42 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 170 posti di computista in prova bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940 e non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi e per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere il prescritto colloquio, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire a Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, agli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzate le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente articolo 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono ne. reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritto e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo; comunque de-

nominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendenti dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine della presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1, che siano impiegati non di ruolo, a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576 che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro ai quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato ed alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni di ininterrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla 3ª.

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale, o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918 dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi delle guerre 1915-1918, dell'Africa Orientale, del 1940-1943 o di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche dell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere o anche pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati di concorsi precedentemente sostenuti presso questa o altra pubblica Amministrazione ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di un titolo di studio superiore o di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo prescritto dai precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui sopra dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti tanto nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *I*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4 un certificato rilasciato su carta da bollo del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) stato di famiglia;

4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;

5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;

6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;

7) ogni altro documento di cui al precedente articolo 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei Servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 11.

L'amministrazione si accerterà del grado di cultura generale del candidato mediante un colloquio che avrà particolare riferimento alle seguenti materie:

1) aritmetica elementare; 2) diritti e doveri degli impiegati.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza de concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova pe

il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di computista, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora sieno destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà. Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sullo importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946.
Registro Finanze n. 10, foglio n. 250. — LESEN

(4249)

Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriale 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 17 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 80 posti di computista in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C*, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio, diurnista e cottimista di categoria non inferiore alla 3ª, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure, che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte e quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili, per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole od istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate e corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cu l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senze prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono esser posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Ufficio tecnico del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenze, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) certificato di servizio non di ruolo;
5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del catasto o dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Per conseguire l'idoneità i candidati dovranno riportare nella prova orale la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La gradutoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina a computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma terzo, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Aritmetica, compresa la regola del tre composto.

Geometria piana sino ai poligoni simili.

Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regole per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agoso 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 251. — LESEN

(4250)

Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 12 posti e a sette posti di disegnatore in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservati al personale non di ruolo delle Amministrazioni statali ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri 20 posti di disegnatore in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio, diurnista o cottimista di categoria non inferiore alla 3ª, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, mutilati o invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure, che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941, e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originari.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, a' termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire, per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92 nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'in eressato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto:

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta serv zio, da cui risul ino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenze, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;

2) certificato medico;

3) stato di famiglia;

4) certificato di servizio non di ruolo;

5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero della Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente;

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria, di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero di posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati disegnatori in prova e conseguiranno la nomina a disegnatore, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a disegnatore con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a disegnatore in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Disegno topografico ed architettonico.

PROVE ORALI

1. - Geometria elementare piana e solida.
2. - Nozioni di geometria descrittiva, proiezioni ortogonali e prospettiva.
3. - Diritti e doveri dell'impiegato.
4. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
5. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Finanze n. 10, foglio n. 252. — LESEN

(4251)

Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 575, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 50 posti e a 34 posti di geometra aggiunto in prova nella carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali riservati al personale non di ruolo dell'Amministrazione statale ai sensi dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, e furono accantonati complessivamente altri n. 84 posti di geometra aggiunti in prova per i concorsi riservati al detto personale non di ruolo da bandirsi ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere ora conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, al quale possono partecipare solamente coloro che si trovino nelle seguenti condizioni:

1) che si trovino in servizio non di ruolo ininterrotto alle dipendenze di una Amministrazione statale, con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda, almeno dal 16 maggio 1940;

2) che siano, inoltre, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, mutilati e invalidi della guerra di liberazione, partigiani combattenti o reduci dalla prigionia o dalla deportazione, oppure che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi riservati al personale non di ruolo indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto Ministeriale 2 novembre 1941 o, avendola presentata, non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove, scritte o quelle orali.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere, compreso quello dei due anni di ininterrotto servizio non di ruolo alla data di pubblicazione dei bandi originali.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso, gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica di agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche di diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quello del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative pareggiate:

1) diploma di licenza di Istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 dovranno essere fatte pervenire per il tramite degli uffici in cui i candidati prestano servizio, al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza oppure agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate

o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapi o dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, quasiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età.

Non è stabilito alcun limite massimo di età;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali); o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direz. generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1321.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente articolo 2, ed eventualmente, del diploma di laurea;

I) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

L) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal capo dell'Ufficio presso il quale il candidato presta servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso, con l'indicazione delle eventuali interruzioni, nonchè la qualifica rivestita dal candidato;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale. (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari:
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) certificato di servizio non di ruolo;
5) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Al concorso non possono partecipare le donne; nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei due concorsi originari.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al 7°, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia o regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati geometri aggiunti erariali in prova e conseguiranno la nomina al grado di geometra aggiunto erariale, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

La nomina in prova di coloro che, essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 comma terzo del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946.

Il Ministro: SCOCCIMARRO.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

1. - Trigonometria:

Trigonometria piana, formole fondamentali. Risoluzione dei triangoli.

Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole.

2. - Topografia:

Strumenti topografici; verifica, correzione ed uso;

Rilevamento planimetrico ed altimetrico del terreno;

Celerimensura e formule relative;

Cenni sui procedimenti di rilevamento fotogrammetrico;

Calcolo di aree e di figure piane;

Divisione di aree e rettificazione di confini.

3. - Disegno topografico:

Scale di proporzione - Segni convenzionali;

Piani quotati con curve di livello - Profili del terreno secondo una data linea;

Copia e riduzioni di disegni.

4. - Economia ed estimo:

Nozioni generali di economia applicata alle stime;

Nozioni di matematica applicata alle stime;

Metodi di stima;

Stima dei fabbricati, dèlle aree fabbricabili, dei terreni agrari;

Stime forestali - Stima degli impianti industriali;

Stime speciali (espropriazione, servitù, enfiteusi, danni, ecc.);

Operazioni estimali per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

5. - Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formole relative;

Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione;

Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta;

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte, alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici;

Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione;

6. - Legislazione: Disposizioni del Codice civile relative ai beni ed alle proprietà;

Leggi per la formazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 253. — LESEN

(4252)

Concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, numero 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1940, col quale venne bandito un concorso per titoli a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, il cui numero di posti venne ridotto a 187 ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e con decreto Ministeriale 2 marzo 1942.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto erariale in prova nel ruolo della carriera di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso a 375 posti di geometra aggiunto erariale in prova, bandito con decreto Ministeriale 12 dicembre 1940 e non abbiano potuto sostenere il colloquio previsto per il detto concorso.

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o non abbiano potuto sostenere il prescritto colloquio, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o anche diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quella del 1923, oppure diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico.

Per gli aspiranti che alla data del 16 maggio 1940 si trovavano in servizio non di ruolo in qualità di avventizi di 2ª categoria alle dipendenze dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e per gli aspiranti già in servizio non di ruolo presso la detta Amministrazione, con la qualifica di geometra provvisorio o giornaliero ovvero di avventizio di 2ª categoria, e che in seguito a concorso siano stati poi nominati impiegati di ruolo nel gruppo *C* di una Amministrazione statale, senza che vi sia stata interruzione fra il servizio non di ruolo e quello di ruolo, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, i seguenti titoli di studio, rilasciati da scuole governative e pareggiate:

1) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione fisico-matematica);

2) diploma di licenza di liceo moderno;

3) diploma di maturità scientifica;

4) diploma di licenza di istituto industriale o di scuola industriale di 3° grado;

5) diploma di licenza di istituto nautico;

6) diploma di licenza di scuola mineraria conseguito anteriormente al 1° gennaio 1928;

7) diploma di perito agrario.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 33 anni per gli aspiranti che siano forniti di laurea, oltre che di uno dei titoli di studio di cui all'art. 2;

2) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni (38 per i laureati) per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-18 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), entrambe con quella di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Tale beneficio non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, che siano impiegati non di ruolo a meno che non possano usufruire del disposto dell'art. 9 del regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che prevede l'esenzione dei limiti di età per coloro i quali al 16 maggio 1940 si trovavano alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato e alla data del bando del concorso originario avevano almeno due anni d'interrotto servizio con qualifica di avventizio di categoria non inferiore alla seconda;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziale;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva od iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità d'invalido ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalle deportazioni deve risultare da attestazioni del prefetto della provincia in cui l'interessato risiede ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2, ed eventualmente del diploma di laurea;

I) copia dello stato di servizio civile rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

M) certificato rilasciato dal competente capo ufficio, dai cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata della natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile, non di ruolo comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

Oltre ai documenti di cui all'art. 4 gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, o anche di pubblicazioni, che essi possano ritenere utili agli effetti del concorso, come pure certificati dei risultati dei concorsi precedentemente sostenuti presso questo o altra Amministrazione pubblica ed attestazioni di servizio prestato presso Enti pubblici o privati.

Art. 6.

L'esibizione di titoli di studio superiori e di attestazioni relative a corsi facoltativi non dispensa dall'obbligo di produrre il titolo e il certificato prescritto dai

precedenti articoli 2 e 4. In ogni caso i titoli e attestazioni di cui dovranno essere accompagnati dal certificato dei punti conseguiti nell'esame finale quanto nelle singole materie dei corsi.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *M*), del precedente art. 4, debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), dell'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perveranno o saranno presentate al Ministero (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentati i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documento attestante benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario;
7) ogni altro documento di cui al precedente art. 5.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 10.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *B* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare le donne, nè coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 11.

L'Amministrazione si accerterà, mediante un colloquio, della maturità tecnica professionale dei candidati con particolare riferimento alle seguenti materie:

1) topografia;
2) economia ed estimo;
3) elementi di costruzione.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice sarà, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, composta come appresso:

del direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, presidente;

di quattro funzionari di grado non inferiore al settimo, da scegliersi nella carriera amministrativa del Ministero ed in quella provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, membri.

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un impiegato della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al nono.

Art. 13.

La Commissione, in base ai titoli che gli aspiranti avranno dimostrato di possedere ed all'esito del colloquio, attribuirà a ciascuno degli aspiranti medesimi una votazione complessiva espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore ai cinquantacinque centesimi, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del precedente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati e invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti in guerra o dei caduti nella lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 15.

I vincitori del concorso, compresi coloro che abbiano prestato servizio di ruolo o non di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Contro la graduatoria non è ammesso che il ricorso giurisdizionale per legittimità.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado di geometra aggiunto, in applicazione del presente articolo, avrà la precedenza, rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esami il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 16.

A coloro che conseguiranno la nomina a geometra aggiunto, erariale in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto verrà ridotto alla metà, coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale, conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione e delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 254. — LESEN

(4253)

Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il règio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 16 maggio 1940, n. 576, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visti i decreti Ministeriali 5 aprile 1941 e 2 novembre 1941, con i quali vennero indetti due concorsi a 62 posti e a 18 posti di computista in prova, nella carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, e furono accantonati complessivamente altri 81 posti ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, numero 27;

Ritenuto che per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, solo la metà di tali posti può essere conferita;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 41 posti di computista in prova nel ruolo della carriera di gruppo *C* dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato a favore dei combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, dei mutilati e degli invalidi per la lotta di liberazione, dei partigiani combattenti e dei reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè di coloro che per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare a suo tempo domanda di ammissione ai concorsi indetti con decreto Ministeriale 5 aprile 1941 e con decreto

Ministeriale 2 novembre 1941, o, avendola presentata non abbiano potuto raggiungere la sede di esame per sostenere le relative prove scritte o quelle orali;

Coloro i quali, per essersi trovati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione ai concorsi originari o non abbiano potuto sostenere le prove di esame, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alle date di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori della età, debbono tuttora possedere.

Le donne che si trovino nelle suindicate condizioni possono partecipare al concorso per non oltre un decimo dei posti.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, statali o pareggiate.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso il diploma di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti in base ai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti, salvo quelli rilasciati dalle scuole del cessato impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere presentate o, fatte pervenire al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza, ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, avente diritto a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

Le Intendenze di finanza, gli Uffici tecnici del catasto, gli Uffici tecnici erariali e le loro sezioni staccate, provveduto ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali), man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio o del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzato:

A) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, salvo il disposto del secondo comma del precedente art. 1, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 29°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 34 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare nella guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani, per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nella Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di anni cinque previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10. Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti i quali posseggano uno dei titoli di studio prescritti e siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato. Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbiano compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale beneficio non si applica alla categoria di cui al secondo comma del precedente art. 1;

B) certificato di cittadinanza italiana;

C) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

D) certificato generale del casellario giudiziario;

E) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante

risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'articolo 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra o in dipendenza della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto;

H) originale o copia notarile di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

I) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

L) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario o da salariato, nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) fotografia recente del candidato con la sua firma, autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

N) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), *L*), del precedente art. 4, debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *G*), *H*), *I*), *N*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati civili di ruolo che si trovino alle armi possono esibire in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *E*), *F*), *G*), del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) oppure alle Intendenze di finanza ovvero agli uffici dipendenti dalla detta Direzione generale (Uffici tecnici del catasto, Uffici tecnici erariali e loro sezioni staccate) dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione dei seguenti:

1) documenti attestanti benemerenze militari;
2) certificato medico;
3) stato di famiglia;
4) stato di servizio civile per gli impiegati di ruolo;
5) certificato di servizio per gli impiegati non di ruolo;
6) fotografia, per i candidati sprovvisti di libretto ferroviario.

I documenti per i quali si fa riferimento non debbono essere di data anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

Art. 8.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano preso parte già a due precedenti concorsi per la nomina a computista in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali senza conseguirvi l'idoneità.

Al concorso non possono partecipare coloro i quali avranno partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, ad uno dei concorsi originali.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 6 agosto 1940, n. 1284, sarà composta come appresso:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale finanziaria, ovvero dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore al 6°, presidente.

di due funzionari dell'Amministrazione centrale finanziaria, di grado non inferiore al 7°, e di due funzionari dell'Amministrazione provinciale del Catasto e dei servizi tecnici erariali, di grado non inferiore all'8°, membri;

Avrà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al 10°.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e nel regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti residenti in ciascuna provincia e regione l'Amministrazione potrà disporre che le prove scritte abbiano luogo in più sedi da determinarsi successivamente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, in giorni che saranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Per l'assegnazione dei posti ai mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, ai combattenti, ai partigiani combattenti, ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, agli orfani dei caduti di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, saranno osservate le relative disposizioni vigenti.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati computisti in prova e conseguiranno la nomina al grado di computista, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

La nomina in prova di coloro che essendo stati ammessi a sostenere nel presente concorso le sole prove orali siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale superarono le prove scritte, decorrerà ai soli effetti giuridici dalla data dalla quale sarebbe stata conferita in base al concorso originario. Essi saranno collocati nel ruolo al posto che loro compete in relazione alla votazione riportata, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, comma 2°, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a computista con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguiranno la nomina a computista in prova competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un

assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 12°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano destinati a prestar servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Coloro che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo alle dipendenze di un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione delle indennità accessorie mensili di cui siano provvisti all'atto della nomina sull'importo complessivo degli assegni complessivi ivi stabiliti per il periodo di prova.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE

Parte prima.

Lingua italiana (componimento).

Parte seconda.

Aritmetica, compresa la regola del tre composto.

Geometria piana sino ai poligoni simili.

Geometria solida. Solidi geometrici più comuni (prisma, piramide, cilindro, cono e sfera) e regola per la misura delle loro superfici e dei loro volumi.

Le prove scritte serviranno anche come saggio di calligrafia.

Inoltre il candidato dovrà fare una prova di dattilografia.

PROVE ORALI

Sono oggetto della prova orale oltre le materie di cui alla parte seconda:

1. - Diritti e doveri dell'impiegato.
2. - Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi.
3. - Cenni elementari di statistica.

Roma, addì 1° agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1946
Registro Finanze n. 10, *foglio n.* 255. — LESEN

(4254)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

3104781 Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 60 —